

Norme relative alla organizzazione di viaggi, a carattere turistico, da parte delle parrocchie¹

11. 1. 5. PELLEGRINAGGI

Il pellegrinaggio è un viaggio la cui meta e le cui modalità di svolgimento sono chiaramente di natura culturale religiosa.

È importante distinguere i pellegrinaggi dai viaggi e dai soggiorni turistici in quanto solo i primi sono vere e proprie attività di religione o di culto prive di qualsiasi rilievo fiscale (nonostante la parrocchia incassi dei pagamenti e debba organizzare l'iniziativa).

Proprio riconoscendo la singolarità dei pellegrinaggi, alcune norme regionali distinguono queste iniziative (soprattutto se si svolgono in giornata) da altre iniziative apparentemente simili, esonerandole anche dall'osservanza delle norme - pur agevolate - del turismo sociale.

Non vi è, invece, alcuna esenzione da tutte le norme che hanno come finalità propria garantire la sicurezza dei partecipanti (le assicurazioni degli automezzi, l'abilitazione dei conducenti e la conformità delle strutture d'accoglienza utilizzate alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza).

Per questo motivo la parrocchia è giuridicamente tenuta a verificare la congruità delle proprie polizze assicurative (di Responsabilità Civile e contro gli Infortuni) e i documenti di cui devono essere dotati i soggetti coinvolti nell'organizzazione (autisti dei mezzi noleggiati e titolari delle strutture di accoglienza).

Talvolta la parrocchia promuove un pellegrinaggio ma affida ad un imprenditore turistico l'organizzazione della intera iniziativa: in questo caso, la natura culturale del viaggio non incide in alcun modo sugli obblighi fiscali cui è tenuto l'imprenditore.

11. 9. 1. VIAGGI E SOGGIORNI

Innanzitutto è necessario identificare il soggetto cui imputare queste attività turistiche potendosi dare tre situazioni profondamente differenti:

a) la parrocchia promuove e pubblicizza l'iniziativa (viaggio di più giorni, oppure soggiorno in località turistiche) ma tutta l'organizzazione è gestita direttamente da un'impresa turistica (agenzia o albergatore); in questa ipotesi, la parrocchia non è gravata di alcun onere amministrativo e/o fiscale, perché l'attività è imputata alla sola impresa turistica, anche nel caso in cui la parrocchia si impegni a svolgere parte delle attività di "segreteria" (raccolta delle adesioni e delle quote fissate dall'agenzia e distribuzione del materiale informativo);

b) la parrocchia assume in proprio e direttamente l'organizzazione dell'attività turistica, definendo e gestendo il programma complessivo, prenotando le strutture ricettive e stipulando i contratti con i soggetti che forniscono i mezzi di trasporto necessari (indipendentemente dal fatto che assuma anche la gestione diretta della struttura ricettiva oppure che siano altri a gestirla - agenzia, proprietario); in questo caso, l'attività è imputata alla parrocchia, ma è necessario distinguere le modalità esecutive, perché da ciò dipende la normativa fiscale e amministrativa da osservare.

Di solito, quando una parrocchia organizza un soggiorno estivo per i ragazzi l'attività può essere ricondotta a questo caso.

c) Infine, vi è un'ulteriore ipotesi che esclude qualsiasi coinvolgimento della parrocchia. Si tratta del caso in cui tutti i partecipanti all'iniziativa turistica si associano all'Associazione di Turismo Sociale a carattere nazionale che organizza l'evento.

Il criterio che permette di distinguere le ipotesi della lettera a) da quelle delle b) non è la

¹ La normativa è tratta da: **P. Clementi – L. Simonelli, *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, EDB, 2008**

denominazione utilizzata, quanto invece il modo con cui si svolgono i fatti, nonché il ruolo assunto dai diversi soggetti; così, in caso di controversia non sarà sufficiente (per limitare o escludere la responsabilità giuridica della parrocchia) affermare che tutto è stato «affidato» ad un'impresa turistica, ma sarà decisivo verificare quale soggetto abbia in concreto gestito l'organizzazione e la realizzazione del viaggio e del soggiorno.

A partire da queste distinzioni è possibile puntualizzare gli obblighi amministrativi e fiscali che sorgono in capo alla parrocchia quando essa è il soggetto cui è riferita la titolarità della attività turistica (ipotesi di cui alla lettera b).

Si deve innanzitutto tener conto che alcune iniziative di natura turistica sono da ricondurre tra la *attività di educazione cristiana* quando sono proposte ai ragazzi, ne consegue che tali attività sono del tutto irrilevanti ai fini fiscali, e che non sono soggette ad alcuna autorizzazione amministrativa (ciò non implica evidentemente che le strutture ricettive possano prescindere da quanto richiesto dalla normativa urbanistica e da quella relativa all'igiene e alla sicurezza).

Quando invece le iniziative turistiche non sono correlate all'attività educativa senso stretto, sono svolte avvalendosi di una specifica organizzazione, si registrano ricavi superiori ai costi di diretta imputazione si è in presenza - a tutti gli effetti - di una vera attività commerciale che è assoggettata alla disciplina fiscale.

Oltre all'aspetto fiscale occorre considerare anche quello amministrativo disciplinato dalla normativa regionale.

Le leggi regionali prevedono per il *turismo sociale* agevolazioni amministrative che normalmente consistono nell'esonero dalla disciplina e dagli adempimenti richiesti agli operatori turistici professionali. Come esempio può valere l'articolo 19 della legge della Regione Lombardia del 16 luglio 2007, n. 15, laddove è disposto che *l'esercizio occasionale, senza scopo di lucro, di iniziative turistiche e ricreative, rivolto esclusivamente ai propri aderenti, da parte di ... enti concordatari ... , non è soggetto alle disposizioni del presente titolo, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.*

In questo articolo si possono evidenziare le condizioni necessarie per godere di questa semplificazione:

- l'esercizio occasionale;
- l'assenza dello scopo di lucro;
- la necessità che l'attività sia rivolta esclusivamente ai propri aderenti.

Fatta salva la normativa regionale specifica, si può ragionevolmente affermare che la parrocchia può promuovere direttamente iniziative turistiche a favore dei propri aderenti, in via occasionale (pochissime volte l'anno), e senza scopo di lucro (a prezzi che non eccedono i costi di diretta imputazione) senza dover acquisire autorizzazione amministrativa.